



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 23/04/2018

Modificato con delibera di C.C. n. 38 del 09/03/2022

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 5 della L.R. Abruzzo n. 31/2013 “legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle L.R. 2/2013 20/2013” e dell’art. 12 della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ARTICOLO 2 – FINALITA’

1. Il Comune di Pescara, in attuazione dei principi fissati dallo statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell’Amministrazione che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l’effettività dell’azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l’intera popolazione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 267/2000.

2. Attraverso le norme del presente Regolamento, l’amministrazione comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell’impiego delle risorse pubbliche.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici, a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, semplificazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell’art. 1 della legge 241/1990.

4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l’entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell’entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere a un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dal consiglio comunale per le modifiche riguardanti aspetti sostanziali, e dalla Giunta comunale per quanto riguarda il mero recepimento di leggi e/o regolamenti nazionali e/o regionali o per attività conseguenti all’attuazione del D.U.P.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) contributi ordinari: corresponsione a fondo perduto di somme a sostegno dell’attività ordinaria e continuativa, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione almeno semestrale, ritenuta valida sotto il profilo dell’interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione e per la quale il Comune partecipa per una quota parte dell’onere complessivo.

b) contributi straordinari: corresponsione a fondo perduto di somme per eventi, progetti, iniziative a carattere straordinario o episodico, organizzati sul territorio comunale e attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione.

c) vantaggio economico: attribuzione di benefici, anche sotto forma di esenzione o riduzione di tributi o servizi, di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.

ARTICOLO 4 – SETTORI DI INTERVENTO

1. La concessione di contributi e di vantaggi economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) Settore umanitario e sportivo:

- sociale e socio assistenziale: per lo svolgimento di attività e iniziative di carattere sociale e socio-assistenziale svolti da Enti del Terzo Settore ovvero altri soggetti aventi finalità sociale e/o socio assistenziale, anche solo con riferimento all'attività e/o iniziativa proposta;

- attività umanitarie e di sostegno alla pace: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza;

- sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale e socio sanitario, con particolare riguardo alla prevenzione sanitaria.

b) Settore culturale e formativo:

- istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico e delle problematiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

- cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative ed eventi artistici, culturali, editoriali, creativi e di spettacolo.

c) Settore Turismo e promozione della città:

- turismo: per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni ed eventi ed iniziative in genere di richiamo turistico; per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;

- sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative, fiere ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali; per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio.

d) Settore ambientale:

- Tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale; per lo

svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;

- protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile; per le attività di pubblico interesse svolte da associazioni di protezione civile in assenza di dichiarazione di emergenza.

ARTICOLO 5- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività svolta da soggetti di cui il comune è socio o al quale partecipa;
- b) forme contributive, previste da convenzioni fra Comune ed Enti terzi che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il comune e i soggetti convenzionati e i cui finanziamenti sono stabiliti da atti di consiglio o di giunta comunale;
- c) forme di compartecipazione alla spesa, esenzione o agevolazione dei servizi a domanda individuale;
- d) contributi e vantaggi economici erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici: regionali, statali, comunitari e similari, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
- e) fruizione gratuita o agevolata di servizi o beni mobili o immobili in maniera continuativa, in quanto disciplinati da disposizioni legislative o da specifici regolamenti comunali;
- f) concessione gratuita o agevolata di immobili di proprietà comunale destinati a finalità e attività socio culturali, individuate e riconosciute tali ai sensi del vigente regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare;
- g) contributi, agevolazioni e ogni altro beneficio economico ai soggetti operanti nel settore del soccorso pubblico e protezione civile in quanto disciplinati da specifico regolamento;
- h) sussidi, ausili finanziari e forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area di assistenza sociale;
- i) contributi e benefici economici, comunque denominati, relativi a materie ed ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.

2. Come previsto dall'art. 4 comma 6 del Dl. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e fatto divieto di erogare contributi e/o qualunque altro vantaggio o beneficio economico per iniziative, eventi o manifestazioni che non rientrano nei fini istituzionali e/o programmatori del Comune, nell'interesse della collettività e nei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 18 della Costituzione, in quanto tale concessione assumerebbe la forma di sponsorizzazione.

3. E' fatto obbligo per l'amministrazione Comunale e il soggetto beneficiario di rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di stato e quindi gli stessi devono rispettare tutte le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18.12.2013 e quanto disposto dall'art. 31 del Decreto legislativo

n. 69/2013 come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

ARTICOLO 6 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono chiedere ed ottenere i benefici del presente regolamento:

a) le associazioni e i comitati costituitisi con statuto anche se privi di personalità giuridica, le fondazioni, le organizzazioni, gli enti senza scopo di lucro, che svolgano le loro attività sul territorio comunale, che sono iscritti all'albo delle libere forme associative;

b) altri soggetti pubblici e privati non iscritti all'albo delle libere forme associative, che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

2. Non possono beneficiare di contributi i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali e di categoria economica o lavorativa.

3. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici, laddove l'iniziativa abbia straordinaria valenza artistica, culturale, sociale o istituzionale attestata dall'assessore competente.

4. Non possono beneficiare di contributi ordinari i soggetti di cui al capo b) del primo comma del presente articolo.

5. I contributi ordinari e straordinari possono essere concessi esclusivamente per attività e soggetti senza scopo di lucro, ovvero laddove non vi sia distribuzione di utili ai soci e non si svolga attività commerciale se non occasionalmente e limitatamente al conseguimento degli scopi sociali.

6. Per i soggetti senza scopo di lucro, i contributi ordinari e straordinari e i vantaggi economici possono essere concessi anche in occasione di manifestazioni ed eventi con ingresso a pagamento, fatte salve le condizioni di occasionalità degli stessi, laddove venga riscontrata e motivata l'alta qualità dell'attività proposta e la notevole rilevanza per la collettività.

7. Per i soggetti aventi scopo di lucro, i vantaggi economici possono essere concessi anche in occasione di manifestazioni ed eventi con ingresso a pagamento, laddove venga riscontrata e motivata l'alta qualità dell'attività proposta e la notevole rilevanza per la collettività.

ARTICOLO 7 – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

1. La giunta comunale, per ciascun esercizio contabile, propone l'importo dello stanziamento di entrata e di spesa da iscrivere nel Bilancio di Previsione pari all'importo complessivo dei contributi/vantaggi economici da concedere, anche con riguardo agli Enti partecipati.

2. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la giunta comunale propone la ripartizione delle risorse disponibili per ciascun centro di costo suddividendole eventualmente tra contributi ordinari e contributi straordinari; la valutazione delle singole domande di contributo ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

3. La giunta comunale con proprio atto, annualmente, può definire le linee guida, di programmazione e di intervento per ciascun settore di intervento, dettando indirizzi per l'attuazione del presente regolamento, a condizione che sia comunque garantita la trasparenza, l'informazione, l'imparzialità e la parità di trattamento.

ARTICOLO 8 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

1. Dopo l'approvazione del bilancio, l'ufficio comunale competente per materia pubblica un avviso per la concessione dei contributi ordinari. Nel caso vi siano successivamente disponibilità di bilancio ulteriori, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di pubblicare un ulteriore bando per la concessione di contributi ordinari.

2. Nell'avviso pubblico devono essere indicati almeno:

- a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;
- b) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- e) i criteri e "le griglie di valutazione" che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
- f) le modalità di erogazione del contributo.

3. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso gli organi di stampa locale e sul sito del Comune di Pescara.

4. Sulla base dei criteri previsti dal successivo articolo 9 e da eventuali atti programmatici della Giunta così come previsto dall'articolo 7, il Dirigente competente, scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso, procede all'istruttoria e alla valutazione motivata delle domande pervenute. La Giunta Comunale, su proposta del Dirigente competente e previo parere consultivo non vincolante della Commissione consiliare competente per materia, approva la graduatoria finale per la concessione dei contributi ordinari.

5. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere: motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria delle iniziative ammesse a contributo rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale; attestazione di esclusione della natura di sponsorizzazione dei contributi concessi; indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

6. E' possibile concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

7. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il Dirigente competente può avvalersi di una Commissione interna appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

8. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

9. L'ammontare del contributo concesso non può essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal programma di attività ammesso a contributo e non può comunque essere superiore al 60% dell'ammontare complessivo delle spese suddette.

10. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per il medesimo programma di attività, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti e possono essere maggiorati al massimo di un ulteriore 20%.

ARTICOLO 9 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

1. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo ordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere corredate dalla seguente documentazione utilizzando la modulistica predisposta dagli Uffici Comunali e disponibili sul sito internet dell'Ente:

a) generalità della persona fisica ovvero denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;

b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'amministrazione comunale e dichiarazione/attestazione di iscrizione all'Albo comunale delle forme associative;

c) programma delle iniziative che si intendono svolgere. Il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire;

d) bilancio preventivo dell'anno in corso, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa al lordo dell'IVA ove la stessa sia indeducibile, compreso l'importo che si intende chiedere al Comune;

e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente e relativo rendiconto finanziario;

f) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;

g) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione comunale;

h) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4% ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;

i) dichiarazione che indichi o escluda la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;

j) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi il numero dei soggetti partecipanti all'associazione;

k) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;

l) dichiarazione di tracciabilità finanziaria e indicazione del conto corrente bancario;

m) iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 11 del Codice del Terzo Settore, laddove necessario. Fino a che non sarà operativo detto registro, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei rispettivi Registri/Albi previsti dalla vigente normativa.

2. I contributi ordinari hanno lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario. L'accoglimento e l'ammontare del contributo sono determinati sulla base delle disponibilità di bilancio dell'ente e di una griglia di valutazione che può vedere assegnati ad ogni singola domanda di contributo ordinario un punteggio massimo di 100 punti. Le iniziative che totalizzano meno di 50 punti non hanno diritto di accedere alla concessione del contributo.

3. L'attribuzione dei punteggi ai fini della concessione dei contributi è determinata annualmente sulla base dei seguenti criteri e nei limiti massimi di seguito elencati e può essere integrata:

- capacità qualitativa e quantitativa di coinvolgimento dei beneficiari/fruitori, promozione della comunità locale e rispondenza alle esigenze di interesse pubblico (massimo 10 punti);
- grado di rilevanza territoriale del programma di attività e/o di impatto sociale (massimo 10 punti);
- quantità, originalità e grado di innovazione delle iniziative programmate (massimo 10 punti);
- coinvolgimento di volontari e giovani per lo svolgimento del programma (massimo 5 punti);
- collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale (massimo 10 punti);
- periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e loro storicità (massimo 13 punti);
- gratuità o meno delle attività programmate (massimo 5 punti);
- livello di coerenza con le linee guida e programmatiche dell'Amministrazione (massimo 15 punti);
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici e privati (massimo 10 punti);
- accessibilità alle persone diversamente abili e soggetti svantaggiati (massimo 7 punti).

ARTICOLO 10 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sulla base di istruttoria del Dirigente competente e tenuto conto delle risorse disponibili e stanziato nel bilancio comunale.
2. Le iniziative ammesse a contributo straordinario devono aderire alle linee guida e di programmazione e intervento annuale dell'Amministrazione e devono rispondere a criteri di elevata rilevanza sociale e/o culturale e/o turistica;
3. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
4. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere corredate dalla seguente documentazione utilizzando la modulistica predisposta dagli Uffici Comunali e disponibili sul sito internet dell'Ente:
 - a) generalità della persona fisica ovvero denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale e dichiarazione/attestazione di iscrizione all'Albo comunale delle forme associative;
 - c) relazione dettagliata sull'iniziativa nella quale saranno evidenziati gli scopi l'ente o associazione intende perseguire riconducibili all'interesse della comunità locale e alle linee guida e di programmazione dell'Amministrazione comunale;
 - d) programma con l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico;
 - e) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
 - f) dichiarazione che escluda situazione pregressa debitoria nei confronti dell'amministrazione comunale;

g) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;

h) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;

i) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione comunale;

j) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;

k) dichiarazione di tracciabilità finanziaria e indicazione del conto corrente bancario;

l) l'iscrizione nel "Registro unico nazionale del Terzo Settore, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 11 del Codice del Terzo Settore, laddove necessario. Fono a che non sarà operativo detto registro, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei rispettivi Registri/Albi previsti dalla vigente normativa.

5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

6. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria e continuativa del richiedente.

6. bis Non è consentito concedere contributi straordinari a quanti siano già destinatari di contributi ordinari.

7. L'ammontare del contributo concesso non può non superare il 70% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa al contributo. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma solo in caso di iniziativa diretta dell'Amministrazione, dove il soggetto richiedente funge da attuatore e per non più di due volte l'anno per ciascun settore di intervento.

8. La proposta di deliberazione deve contenere: motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria delle iniziative ammesse a contributo rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale; attestazione di esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso; valutazioni del servizio competente sulla congruità e sulla sussistenza effettiva dei criteri previsti per la concessione dei contributi ordinari di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

9. E' possibile concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

10. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al comma 7 sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti e possono essere maggiorati di massimo ulteriore 20%, e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

11. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

12. Dei contributi straordinari possono beneficiare anche i soggetti previsti dall'articolo 6 comma 1 punto b.

ARTICOLO 11 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI

1. I contributi ordinari e straordinari sono liquidati con provvedimento del Dirigente della struttura competente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'attività o dallo svolgimento delle singole iniziative che compongono l'attività complessiva ammessa a contributo.

2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o del programma di attività per cui si è ottenuto il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente la seguente documentazione utilizzando la modulistica predisposta dagli Uffici Comunali e disponibili sul sito internet dell'Ente:

a) una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;

b) rendicontazione economica dell'iniziativa o del programma di attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;

c) elenco dettagliato di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa o del programma di attività con indicazione degli estremi identificativi di tutti i giustificativi di spesa, dalla quale risulti che il contributo dell'amministrazione non supera il 70% dei costi complessivi, salva deroga come prevista dal comma 7 dell'articolo 10;

d) copia conforme delle fatture e dei documenti e giustificativi di spesa per un importo almeno pari al contributo richiesto. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo. Ai documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo;

e) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione e il preventivo presentati;

f) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale;

g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che i giustificativi di spesa presentati in copia non sono stati, né saranno utilizzati per chiedere ulteriori sostegni finanziari da parte del comune o di altri enti pubblici e privati.

3. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Dirigente competente con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

4. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

ARTICOLO 12 – RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:

a) concessione a titolo gratuito o agevolato di spazi e suolo pubblico, edifici, locali, impianti sportivi, sale e strutture di proprietà o indisponibilità dell'amministrazione;

b) esenzione o riduzione di tariffe per servizi comunali, compresa la pubblica affissione limitatamente al numero di manifesti spettanti al Comune in forma gratuita;

c) concessione a titolo gratuito o agevolato di impianti, attrezzature, automezzi e personale del Comune e allaccio alle pubbliche utenze.

2. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune, secondo le modalità ivi indicate, di norma almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

4. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano i limiti fissati dalle disposizioni previste dal presente Regolamento ai precedenti comma 11 dell'art. 8 per i contributi ordinari e comma 10 dell'art. 10 per i contributi straordinari.

5. Il vantaggio economico è concesso con delibera di Giunta secondo un "formato tipo" su istruttoria e proposta motivata del Responsabile di procedimento competente, nonché parere positivo all'erogazione del vantaggio economico rilasciato dal Dirigente dell'ufficio competente che per ciascuno dei benefici di cui al comma 1, viene individuato tra coloro che si occupano dei seguenti ambiti di attività: occupazione del suolo pubblico, patrimonio immobiliare, patrimonio culturale, impianti sportivi, manutenzione, energia e ambiente.

La delibera deve evidenziare:

a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;

b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni, servizi e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune e di esenzione o riduzione di tributi, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate. Nel caso di utilizzo di personale dipendente del Comune, il valore economico del beneficio è pari al costo orario del personale utilizzato.

7. il personale del Comune è utilizzabile soltanto ove non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionali e comunque nei limiti e nel rispetto nelle normative in materia del personale.

8. i vantaggi economici previsti dal presente articolo sono concessi anche in deroga alle disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti di settore, limitatamente agli aspetti riguardanti le esenzioni, previo assenso scritto dei responsabili di settore.

9. il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

10. Il beneficiario è tenuto ad utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.

11. Il beneficiario assume le qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del Codice civile.

12. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

13. entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, la Giunta Comunale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di valutazione dei vantaggi economici, al fine di consentirne la precisa quantificazione e la corretta conoscenza dell'incidenza che gli stessi hanno sulla gestione economica dell'Ente.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza.

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio sicuro e appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;

c) munirsi delle necessarie autorizzazioni ivi comprese diritti d'autore e scia per lo svolgimento della manifestazione, evento, progetto, iniziativa corredate di piano di soccorso sanitario nonché di piano di emergenza ed evacuazione in riferimento alla cd. Circolare Gabrielli;

d) dotarsi di assicurazione per responsabilità civile che copra la manifestazione evento, progetto, iniziativa.

e) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con uno spazio pubblico o un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione, previa pulizia degli spazi stessi.

f) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

g) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità.

4. L'amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente.

6. La concessione di contributi e vantaggi economici non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e, ove previsto, dal pagamento di oneri per sicurezza, antincendio e assistenza sanitaria.

7. I soggetti beneficiari di vantaggi economici e/o contributi di cui al presente Regolamento hanno l'obbligo di divulgare il sostegno del Comune in tutte le forme di promozione delle iniziative e dei programmi di attività attraverso la dicitura "con il contributo del Comune di Pescara".

ARTICOLO 14 – DECADENZA E CONTROLLI

1. Oltre a quanto previsto in caso di inadempimento dagli articoli precedenti di questo Regolamento, i beneficiari decadono dal contributo concesso:

a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non sia stata svolta entro quattro mesi dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.

2. nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso proporzionalmente all'attività svolta.

3. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

4. Qualora il e lo stemma del Comune di Pescara, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 15 – TRASPARENZA E ALBO DEI BENEFICIARI

1. I contributi erogati ai sensi del presente Regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118.

2. al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari.

3. I vantaggi economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento.

4. L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.

5. Tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo, dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e da altre leggi nazionali, statali e regionali sono a carico del Dirigente competente in materia.

ARTICOLO 16 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, e l’attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e singoli soggetti legittimati per attività e manifestazioni socio-culturali” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 174 del 27/09/1996 e ss.mm.;
- nonché ogni norma non compatibile con la presente disciplina.